



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **167** del 13/09/2016

Disegno di Legge Regionale _____ 2016, n. _____, recante
“Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 - Norme
in materia di formazione per il lavoro-”.



Relazione allo schema di disegno di legge

La proposta di legge in oggetto scaturisce dalla necessità di adeguare il quadro normativo regionale alla luce delle rilevanti modifiche intervenute sul piano nazionale:

- Decreto Leg.vo n. 81/2015 e D.M. 12/10/2015 (attuativi del Job Act);
- abrogazione del T.U. n. 167/11 in materia di apprendistato;

Con tale provvedimento si intende porre le basi per poter adeguare l'ordinamento regionale alle novità introdotte. Tale adeguamento è ispirato al principio dell'integrazione tra le funzioni in materia di apprendistato ripartite tra i diversi livelli di governo ed istituzionali e tiene conto del confronto intervenuto in materia con le Parti Sociali.

Il disegno di legge presenta una struttura molto semplice abrogando le disposizioni divenute incompatibili con il quadro normativo nazionale e lasciando in vigore le norme in materia di "Botteghe Artigiane" e "Maestro artigiano" che non hanno subito interventi e, al contrario hanno trovato seguito nella DGR del 11 marzo 2015, n. 408.

La disciplina della materia nel dettaglio dei vari aspetti e delle diverse tipologie di apprendistato, viene demandata ad un successivo provvedimento della Giunta strumento più flessibile e adattabile ai frequenti e rapidi mutamenti strutturali ed in linea con scelte operate già da altre Regioni.

Sintesi dell'articolato:

Art. 1

L'articolo spiega l'obiettivo dell'intervento normativo ovvero l'adeguamento dell'ordinamento regionale al mutato quadro della disciplina nazionale.

Art. 2


L'articolo demanda ad un provvedimento della Giunta la disciplina in materia di formazione per il lavoro prevedendo un termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



Art. 3

L'articolo abroga le disposizioni incompatibili con il mutato quadro normativo nazionale.

L'Assessore alla Formazione e al Lavoro
Sebastiano Leo



Legge Regionale _____ 2016, n. _____

“Modifiche alla legge regionale n. 31 del 22 ottobre 2012 - Norme in materia di
formazione per il lavoro -”

Art. 1

(Finalità e principi generali)

1. La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, il proprio ordinamento a quanto disposto in materia di *Apprendistato* dal CAPO V del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183* e dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 emanato in attuazione dell’articolo 46, comma 1 dello stesso Decreto Legislativo.

2. L’adeguamento normativo di cui al comma 1 tiene conto delle definizioni, delle tipologie e della disciplina dettata in materia di apprendistato dagli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del Decreto Legislativo, nonché dell’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 55, comma 1, lettera g) dello stesso, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, salvo quanto disposto dall’articolo 47, comma 5.

Art. 2

(Linee guida)

Entro il termine di giorni 90 dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, di concerto con il



partenariato economico e sociale, emana le linee guida in materia di formazione per il lavoro.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Dalla data di pubblicazione delle Linee Guida di cui al precedente articolo 2, o dal diverso termine in esse indicato, sono abrogati:
 - a) gli articoli da 1 a 7 della Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 recante: *Norme in materia di formazione per il lavoro*;
 - b) il Regolamento Regionale 19 gennaio 2015, n. 1 recante: *Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 artt. 3 e 5 e dalla Legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31, artt. 3 e 6*.
2. Sono altresì abrogate, a decorrere dalla data di cui al comma 1, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili o in contrasto con i principi e le disposizioni di cui alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
3. La proposta non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

